

28 aprile 2023 h. 11.30

La verifica dei requisiti post aggiudicazione

RELATORE: FRANCESCA VISCONTI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



I requisiti di carattere generale

- I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto. Essi dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
- I **requisiti di ordine generale** concernono l'affidabilità morale e professionale del concorrente.
- Rientrano tra i requisiti di ordine generale la non assoggettabilità allo stato di fallimento, l'assenza di sentenze passate in giudicato per reato contro lo Stato e l'assenza di violazioni definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziali ovvero riferite a riciclaggio o frodi.



La permanenza o continuità del possesso dei requisiti

- **Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8021**

“I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, **ma anche per tutta la durata della procedura stessa e fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità**: il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che **la loro perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara.**”

(Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8021, Cons. Stato, V, 17 aprile 2020, n. 2443; 21 gennaio 2019, n. 498; V, 28 dicembre 2017, n. 6135; V, 31 ottobre 2016, n. 4558; III, 13 gennaio 2016, n. 76; Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)”

Quando verifico i requisiti?

Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016

Fasi delle procedure di affidamento

- 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
- 7. **L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti**

Articolo 17 D.lgs. 36/2023

Fasi delle procedure di affidamento

- 5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. **L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

- Finché non è stipulato il contratto l'Amministrazione può revocare la aggiudicazione, perché, ad esempio, la verifica dei requisiti è stata negativa.
- Solo DOPO la verifica dei requisiti la aggiudicazione diventa efficace e si può andare in stipula.

Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1576

«L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti. Per questo motivo la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l'aggiudicazione. **Dunque, non è affatto corretto sostenere che la stazione appaltante era tenuta ad effettuare tutti i controlli e le verifiche disposte dalla normativa di settore prima di aggiudicare il servizio**».



Esecuzione d'urgenza

Art. 8, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Semplificazioni)

- “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del **30 giugno 2023**:
- **a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.**

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA E NON AUTOMATICA

- Con la formulazione del nuovo Codice dei contratti pubblici si è proceduto, da un lato, ad una distinzione delle cause di esclusione (automatiche e non), dapprima contenute all'interno di un unico articolo (l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e, d'altro lato, ad una maggiore tipizzazione delle fattispecie ivi previste.

D.lgs.
50/2016

D.Lgs.
36/2023

Art. 80

Art. 94

Art. 95

CAUSE DI ESCLUSIONE **AUTOMATICA**

L'art. 94 si presenta quasi identico all'attuale art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è rubricato "***Cause di esclusione automatica***".

Tale definizione riprende una definizione invalsa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (si veda, fra tutte, CGUE, causa C-210/20, 3 giugno 2021), adottata per identificare **quei casi in cui l'estromissione da una gara pubblica o anche il divieto di parteciparvi deriva direttamente da una fonte normativa**.

Infatti, la Relazione allo schema di decreto legislativo precisa che quando ricorre una di queste cause di esclusione "***non v'è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante***" e cataloga anche quei "***soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, per contagio, l'esclusione dell'operatore economico***".

ART. 94 co.1

Elenco **fattispecie di reato** che costituiscono motivo di esclusione automatica di un operatore da una procedura

È **causa di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione alla gara di appalto – per un periodo di cinque anni – **la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o la sentenza patteggiata** per una serie di delitti, consumati o tentati per uno dei seguenti reati:

- **partecipazione a una organizzazione criminale**, ossia delitti, consumati o tentati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.), traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (dpr 309/1990), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (dpr 43/1973), traffico illecito di rifiuti, se riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale;

- **corruzione**, ossia delitti, consumati o tentati, di **Concussione** (317 c.p.), Diverse ipotesi di corruzione (318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.), **Peculato**, concussione, Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.), **Turbata libertà degli incanti** (353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.), Astensione dagli incanti (354 c.p.), Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), **Frode nelle pubbliche forniture** (356 c.p.), Corruzione tra privati (2635 c.c.);
- **false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- **frode** ai sensi dell'art. 1 conv. tutela interessi finanziari della Comunità europea
- **delitti**, consumati o tentati, commessi **con finalità di terrorismo**, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- **riciclaggio** (648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.), Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
- **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.

I reati di cui trattasi sono tutti accomunati dal fatto di avere come soggetto passivo o vittima lo **Stato**.

- Sono inclusi i **delitti contro la P.A.** come la malversazione a danno dello Stato (art. [316 bis](#)) con il quale viene leso l'interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno delle attività economiche di pubblico interesse;
- **gravi delitti contro l'ordine pubblico**, come l'associazione per delinquere (art. [416](#)), in cui il bene giuridico tutelato è l'insieme dei principi fondamentali, che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali;
- **delitti contro l'economia** (art. [501 bis](#)), in cui si tutela il corretto andamento del mercato e la corretta distribuzione di prodotti di prima necessità;
- **delitti contro l'ambiente, delitti contro il patrimonio**, ma solo per reati che coinvolgano anche interessi patrimoniali statali, come nell'art. [640 bis](#).

ART. 94 CO. 2 E CO. 4

Interdittiva antimafia

Il comma 2 prevede come ipotesi di esclusione l'applicazione all'operatore economico delle **misure interdittive previste all'interno del d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia**, con **l'eccezione** per l'impresa che è stata ammessa al **controllo giudiziario** ai sensi dell'art. 34**bis** del medesimo decreto legislativo.

Il comma 4 chiarisce che nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Il provvedimento di cd. '*interdittiva antimafia*' determina una **particolare forma di incapacità giuridica**, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2022 n. 8558

L'interdittiva antimafia è una **misura avente natura cautelare**, con funzione di **massima anticipazione della soglia di prevenzione**, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'infiltrazione mafiosa, bensì soltanto **la sussistenza di elementi sintomatici-presuntivi** dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall'altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017)

L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La banca dati di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 2011

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro **trenta giorni dalla data della consultazione**.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto **ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata**, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi **quarantacinque giorni**. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

- **SILENZIO ASSENSO** Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Il controllo giudiziario: ex art. 34 bis, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011

- Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto **l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.**
- Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Il controllo giudiziario: ex art. 34 bis, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011

- L'ammissione al controllo giudiziario **sospende gli effetti dell'interdittiva** e riaspande la capacità a contrarre dell'operatore economico. Tali effetti però operano **solo per il futuro, ovvero dal momento in cui l'impresa, grazie alla sottoposizione a controllo da parte del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, è in grado di far fronte ai rischi di infiltrazione mafiosa.**
- Dunque la previsione inserita nel comma secondo dell'art. 94 in esame non attribuisce valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, **ma chiarisce che gli operatori economici possono partecipare alle gare pubbliche se, entro la data dell'aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del d.lgs. 159/2011.**

ART. 94 co. 3

Ambito soggettivo

Il comma 3 individua i soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione previste dai precedenti commi 1 e 2 – e sui quali quindi devono essere effettuati i controlli – in base alla forma giuridica dell'operatore economico.

- per l'Impresa individuale: al titolare e al direttore tecnico;
- per le Società in nome collettivo: al socio e al direttore tecnico;
- per le Società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, agli institori e procuratori generali, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

ART. 94 co. 4

Socio Persona Giuridica

Il comma 4 chiarisce che nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

L'articolo 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 non cita mai la figura del socio nella veste di persona giuridica. La situazione è controversa poiché da sempre si oppongono due orientamenti, lasciando alle stazioni appaltanti, la scelta di estendere i controlli anche ai soci non persone fisiche e, di conseguenza, richiedere in gara agli operatori le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale rispetto a tali soggetti.

Da un lato, parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono l'opportunità di verificare anche le persone giuridiche, al fine di garantirne l'integrità morale alla pari del concorrente persona fisica.

Dall'altra parte vi è chi ha sempre sposato l'interpretazione strettamente letterale della norma, sostenendo che le persone giuridiche non sarebbero da sottoporre a controllo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il soggetto interessato e impresa concorrente.

TITOLARE EFFETTIVO



secondo le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori

- Il titolare effettivo è ***la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.***

La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Fase di stipula contratto di appalto

Il soggetto attuatore, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario/contraente, oltre ai prescritti controlli previsti dal d.lgs 50/2016, deve provvedere ad eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la **verifica del titolare effettivo**. In particolare, deve:

- **individuare il “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e adottare misure ragionevoli per verificarne l’identità**, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l’effettivo beneficiario dell’operazione o dell’attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l’adozione di misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo;

*CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale *“assenza di titolare effettivo”*.

ART. 94 co. 5

Ulteriori ipotesi di esclusioni

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra **sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

ART. 94 co. 5

Ulteriori ipotesi di esclusioni

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti (UE) n. 240/2021 e n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli operatori economici tenuti alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi *dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, (d.lgs. n. 198/2006), che **non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46;**

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

ART. 94 co. 5

Ulteriori ipotesi di esclusioni

- e) l'operatore economico **iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC** per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara** e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

ART. 94 co. 6

Violazioni relative pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono **gravi violazioni definitivamente accertate** quelle indicate **nell'allegato II.10**.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano **perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

ALLEGATO II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

- ❖ **Gravi violazioni:** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- ❖ **Definitivamente accertate:** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
- ❖ **Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale:** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

CAUSE DI ESCLUSIONE **NON AUTOMATICA**

L'art. 95 dello Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplina **le cause di esclusione non automatica**, qualificazione – questa – invalsa nella giurisprudenza amministrativa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 maggio 2021, n. 9).

Tale articolo, come si legge sempre nella Relazione allo schema di decreto legislativo, pone in capo alla stazione appaltante “**un margine di apprezzamento** della situazione concreta riconducibile al concetto **di discrezionalità tecnica**: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata”.

ART. 95 co. 1

Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere **gravi infrazioni**, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme **in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una **situazione di conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

ART. 95 co. 1

Cause di esclusione non automatica

- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso **un illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

ART. 95 co. 2

Cause di esclusione non automatica

La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso **gravi violazioni non definitivamente accertate** agli **obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali**.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.

La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

ART. 95 co. 2

Non applicazione cause di esclusione non automatica

Il presente comma **non si applica** quando l'operatore economico **ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti**, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, **purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

ART. 95 co. 2

Non applicazione cause di esclusione non automatica

Il presente comma **non si applica** quando l'operatore economico **ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti**, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

ART. 95 co. 3

Non applicazione cause di esclusione

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 (*abusivo esercizio di una professione, bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, reati tributari, i delitti contro l'industria e il commercio, ...i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ...*), l'esclusione non è disposta e

il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato *depenalizzato*;
- b) è intervenuta la *riabilitazione*;
- c) nei casi di condanna a una *pena accessoria perpetua*, questa è stata dichiarata *estinta* ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato *estinto dopo la condanna*;
- e) la *condanna è stata revocata*.

ART. 98

L'illecito professionale grave

L'art. 98 dello Schema delinea i caratteri dell'illecito professionale grave, che, nell'economia della nuova disciplina dei contratti pubblici, rileva anche come causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il comma 1 stabilisce che tale illecito “***rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 4, lettere g) ed h)***” ossia in caso di illeciti professionali compiuti dalla persona giuridica, se ricorrono i tre requisiti previsti dal comma 2:

- (i) la sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;*
- (ii) la sua idoneità a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore*
- (iii) la presenza degli elementi probatori di cui al comma 7 del medesimo articolo.*

ART. 98

L'illecito professionale grave

Sempre l'art. 98, al comma 4, lett. h), n. 5), prevede che la contestazione o l'accertata commissione da parte dell'operatore economico dei “*reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*” costituiscono un dato da cui può desumersi un illecito professionale.

In altre parole, quegli stessi fatti che portano ai sensi dell'art. 94 all'esclusione automatica dalla procedura incidono – se soltanto contestati o se accertati nei tre anni precedenti – sulla affidabilità dell'impresa e possono essere valutati come illecito professionale grave.

FVOE

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Articolo 24. Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

FVOE

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Articolo 100. Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Servizi per la Pubblica Amministrazione → FVOE → Accesso riservato alla Stazione appaltante

Istruzioni operative

DOCUMENTI A COMPROVA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- ✓ Certificato integrale del casellario giudiziale
- ✓ Certificato dei carichi pendenti
- ✓ Comunicazione/informazione antimafia BDNA
- ✓ Certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ Certificato di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ Verifica dell'assenza di procedure concorsuali
- ✓ Annotazioni al casellario informatico ANAC
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato
- ✓ Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)

Validità autocertificazioni e certificati

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono (art. 48 DPR 445/2000):

- 6 mesi per la maggior parte delle dichiarazioni contenute nel DGUE
- 120 giorni per la regolarità contributiva (DURC- cfr. art. 7 comma 2 DM 30/01/2015).

-Possono essere utilizzati certificati già in possesso della P.A. (art. 18 l. 241/1990, commi 2 e 4 e art. 6 l. 212/2000 e art. 15 legge n. 83/2011 -legge stabilità 2012: «le Amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre P.A.»).

Verifiche per importi < 5.000€

Linee Guida ANAC n. 4

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di **un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico** ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico

Documenti comunque da richiedere:

- Consultazione Casellario ANAC
- DURC

Verifiche per importi > 5.000€ e <20.000€

Linee Guida ANAC n. 4

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di **un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico** ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico

Documenti necessari:

- Certificato Casellario Giudiziale integrale
- Consultazione Casellario ANAC
- Certificato di Regolarità Fiscale AdE
- DURC

Verifiche per importi > 20.000€

Linee Guida ANAC n. 4

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Documenti necessari:


- ✓ Certificato integrale del casellario giudiziale
- ✓ Certificato dei carichi pendenti
- ✓ Comunicazione/informazione antimafia BDNA
- ✓ Certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ Certificato di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ Verifica dell'assenza di procedure concorsuali
- ✓ Annotazioni al casellario informatico ANAC
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato
- ✓ Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)

Il servizio ASMEL di VERIFICA DEI REQUISITI



Asmel Consortile supporta i RUP nella fase di verifica dei requisiti, tramite la raccolta delle certificazioni necessarie attingendo alle Banche dati preposte (es. BDNA) nonché con l'utilizzo del FVOE.

A seguito della proposta di aggiudicazione, il RUP trasmette ad Asmel **la delega per la verifica** dei requisiti e **abilita la Referente ASMEL al Fascicolo Virtuale dell'OE** quale Responsabile delle verifiche.



Abilitazione del Responsabile delle Verifiche

- Collegarsi al sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Servizi per la Pubblica Amministrazione → FVOE → Accesso riservato alla Stazione appaltante

- Ricercare gara per CIG.

È possibile effettuare la ricerca:

- Selezionando CIG e digitando nella sezione “Ricerca per identificativo” il valore del CIG

Fascicolo Virtuale Dell'Operatore Economico

Lotti in lavorazione

La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri
Ricerca per identificativo

Identificativo

Tipo identificativo CIG Gara

Ricerca per altri parametri

Stato CIG*

*Impostare un intervallo di date per Data Pubblicazione Bando o per Data Scadenza Offerta

Data Pubblicazione Bando da

Data Scadenza Offerta da

Oggetto gara

Data Pubblicazione Bando a

Data Scadenza Offerta a

Per ogni CIG è possibile attivare il link “**Dettaglio**” e accedere alla sezione “**Gestione utenti**”.

Fascicolo Virtuale Dell'Operatore Economico

Lotti in lavorazione

Ricerca per identificativo

Identificativo 9000851936 Tipo Identificativo CIG Gara

Risultati ricerca [1 elemento]

CIG ↕	Stato CIG ↕	Gara ↕	Oggetto gara ↕	Data pubb. bando ↕	Data scad. offerta ↕	Procedura Ristretta ↕	Dettaglio
9000851936	AGGIUDICATO	5942065	test FVOE	17/05/2022	18/05/2022	NO	Dettaglio

Nella sezione “Gestione utenti”, effettui la ricerca del soggetto da nominare come Responsabile delle verifiche, inserendo il **Codice Fiscale**, cliccando poi su *Continua*

Gestione Utenti

Conferma dati soggetto

Codice Gara AVCPASS_Gara_10_lotti_2.2

Oggetto AVCPASS-Gara 10 lotti

Codice Fiscale VRDGPP00A01B293E

Nome GIUSEPPE

Cognome VERDI

Stato ITALIA

Ruolo RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

e-mail* G.VERDI@MAIL.IT

PEC* G.VERDI@PEC.IT

Torna a elenco profili

Indietro

Continua

Associare il CIG e spuntare tutti le funzioni (compresa la funzione “acquisizione partecipante”)

Gestione Utenti

Inserimento dettagli profilo

Codice Gara	AVCPASS_Gara_10_lotti_2.2	Oggetto	AVCPASS-Gara 10 lotti
-------------	---------------------------	---------	-----------------------

Codice Fiscale	VRDGPP00A01B293E	Cognome	Verdi
Nome	Giuseppe	Ruolo	RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI
Stato	ITALIA	PEC	g.verdi@pec.it
e-mail	g.verdi@mail.it		

Elenco Lotti
Nessun dato trovato

Elenco Funzioni
Nessun dato trovato

Gestisci elenco lotti

Gestisci elenco funzioni

DISCLAIMER PER RESPONSABILITÀ RUP PER ATTRIBUZIONE PROFILO AL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI E AI COMMISSARI

L'Utente dichiara di inserire i dati di seguito richiesti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Cd. Codice della Privacy) e della normativa vigente. In particolare, conferma che i dati inseriti sono pertinenti alle finalità della normativa di riferimento. L'Utente dichiara altresì che l'individuazione dei Commissari e del Responsabile verifica requisiti è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante. L'Utente garantisce infine la veridicità, l'attualità e la correttezza dei dati di seguito inseriti, consapevole del fatto che l'inserimento di dati non più attuali, errati o falsi non permetterà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture di garantire il corretto adempimento al

Torna a elenco profili Indietro Conferma

A questo punto, cliccare su **“Crea Responsabile Verifica Requisiti”**
(NB. Responsabile, non collaboratore, altrimenti non ho possibilità di inoltrare le richieste).

Gestione Utenti

Elenco profili per gara

Codice Gara AVCPASS_Gara_10_botti_2.2 Oggetto AVCPASS-Gara 10 lotti

Elenco Profili: [1 elemento]

Codice Fiscale ↕	Nome ↕	Cognome ↕	Ruolo ↕	CIG	Stato ↕	Azioni
VRDGPP00A01B293E	GIUSEPPE	VERDI	RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI	9800050U00 9800050U01 9800050U02	ATTIVO	Dettaglio Modifica Sospendi

[Indietro](#) [Crea Responsabile Verifica Requisiti](#) [Crea Collaboratore Verifica Requisiti](#)

A questo punto, il sistema invia una pec al nominato Responsabile per comunicare l'incarico ricevuto.

Attivato il servizio, il RUP potrà accedere alla nostra piattaforma Faraday e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento delle richieste e degli esiti ottenuti, oppure ricevere aggiornamenti direttamente alla propria casella pec.

A conclusione delle verifiche, il RUP riceve il fascicolo delle verifiche, contenente il verbale e gli esiti ottenuti.

SOGGETTI SOCIETARI ASSOCIATI
 elenco dei soggetti associati legati alla parte

VISUALIZZA DATI DA INFOCAMERE NUOVO SOGGETTO

DENOMINAZIONE	TIPO RELAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	QUOTA SOCIETARIA	RICHIESTA CERTIFICATI	VISUALIZZA
[REDACTED]	REVISORE UNICO	[REDACTED]		0,00%	SI	⊖ X CANCELLA
[REDACTED]	SOCIO	[REDACTED]		20,00%	SI	⊖ X CANCELLA
[REDACTED]	SOCIO	[REDACTED]		20,00%	SI	⊖ X CANCELLA
[REDACTED]	AMMINISTRATORE UNICO	[REDACTED]		24,00%	SI	⊖ X CANCELLA

1 - 4 di 4 elementi

CASELLARIO GIUDIZIARIO PERSONE FISICHE
 Lista dei soggetti per i quali viene richiesto il casellario

CASELLARIO GIUDIZIARIO

NOME	CODICE FISCALE	RUOLO	STATO CERTIFICATO	CARICA IL DOCUMENTO	DATA INIZIO VALIDITÀ	DATA FINE VALIDITÀ
[REDACTED]	[REDACTED]	REVISORE UNICO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	21/06/2025	20/06/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	SOCIO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	21/06/2025	20/06/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	SOCIO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	21/06/2025	20/06/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	AMMINISTRATORE UNICO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	21/06/2025	20/06/2025

CERTIFICATI PERSONE FISICHE
 Lista dei soggetti

CARICHI PENDENTI

NOME	CODICE FISCALE	RUOLO	STATO CERTIFICATO	CARICA IL DOCUMENTO	DATA INIZIO VALIDITÀ	DATA FINE VALIDITÀ
[REDACTED]	[REDACTED]	REVISORE UNICO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	20/6/2025	20/6/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	SOCIO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	20/6/2025	20/6/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	SOCIO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	20/6/2025	20/6/2025
[REDACTED]	[REDACTED]	AMMINISTRATORE UNICO	Risultato	Carica... [Seleziona...]	20/6/2025	20/6/2025

CERTIFICATI DELLA PERSONA GIURIDICA

CERTIFICATO / CONTROLLO	STATO CERTIFICATO / STATO DEL CONTROLLO	CARICA IL DOCUMENTO	DATA INIZIO VALIDITÀ	DATA FINE VALIDITÀ
Anagrafe assenti amministrative	Risultato	Carica... [Seleziona...]	18/10/2025	18/10/2025
Presenza nella White List	Non risultato			
Controllo BDNA Inve Richieste	Risultato	Carica... [Seleziona...]	28/08/2025	
Controllo BDNA Esito	Risultato	Carica... [Seleziona...]	28/08/2025	
Casellario ANAC (annotazioni riservate)	Risultato	Carica... [Seleziona...]	20/06/2025	
Regolarità tributaria Ag. Entrate	Risultato	Carica... [Seleziona...]	18/10/2025	18/10/2025
Ottemperanza lavoro disabili	Risultato	Carica... [Seleziona...]	16/06/2025	16/10/2025
Certificato procedimenti fallimentari assenza/pendenza	Risultato	Carica... [Seleziona...]		
DURC	Risultato	Carica... [Seleziona...]		20/06/2025



Grazie per l'attenzione

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

